



COMUNE DI PIARIO

Via Mons. Speranza n. 25

C.A.P. 24020

Provincia di BERGAMO

Tel. 034621422 - Fax 034623854

Codice fiscale N. 0064 0710 166

DELIBERAZIONE N. 13

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI (TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

| | | | |
|------------------|---|----------------------|---|
| VISINI PIETRO | P | BARONCHELLI MARIO | A |
| BASTIONI RENATO | P | FROSIO FULVIO | P |
| COLOMBO IVAN | P | TRUSSARDI ALESSANDRA | A |
| DONATI SARA | P | SANGALLI GIULIANO | A |
| SIMONELLI MONICA | P | VISINI GIANLUIGI | P |
| SURINI ANNALISA | P | | |

Totale presenti 8

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. PANTO' NUNZIO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. VISINI PIETRO**, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica, per quanto di propria competenza, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. PANTO' NUNZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile, per quanto di propria competenza, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VISINI PIETRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. all'art. 1, commi dal 639 al 705 ha istituito l'Imposta Unica comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi:

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

la TASI (tributo sui servizi indivisibili) è disciplinata dai commi da 669 a 6814 mentre i commi da 682 a 705 dettano la disciplina generale della TARI e della TASI;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificati dal D.L. n. 16 del 06 marzo 2014:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria,

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 (e per il 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. (Per gli stessi anni 2014 e 2015), nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) omissis
- b) per quanto riguarda la TASI:
 1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ...omissis..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe sui servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizio a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ed in particolare la Parte Seconda che riguarda l'applicazione e l'istituzione della TASI;
- la deliberazione del Consiglio comunale relativa alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2015 da approvarsi in pari seduta della presente;

CONSIDERATO che:

- il regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20.05.2014, in vigore dal 1° gennaio 2014 è stato predisposto tenendo in debita considerazione tutte le modifiche legislative intervenute in materia di IMU;

PRESO ATTO che l'amministrazione intende confermare le aliquote e detrazioni della TASI in corso nell'anno 2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTI i pareri sopra riportati espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrati e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili):

| <i>Tipologia immobile</i> | <i>Aliquota</i> |
|--|-----------------|
| Abitazioni principali e relative pertinenze C2, C6 e C7 | 1,50 ‰ |
| Tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili soggette al pagamento dell'IMU sulla base del vigente Regolamento IUC | 0,00 ‰ |

3. Di stabilire per l'anno 2015, la seguente misura delle detrazioni relative alla TASI: per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011:
 - € 25,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a anni 24.
4. Di precisare che viene rispettato il principio in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, data l'urgenza di procedere, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

dichiara

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Il Presidente
F.to VISINI PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PANTO' NUNZIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stata inserita in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì 24 MAR 2015
24 MAR 2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PANTO' NUNZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PANTO' NUNZIO

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PANTO' NUNZIO

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì 24 MAR 2015



Il Segretario comunale
Dott. PANTO' NUNZIO